

rore quando suppone che il segretario sia andato a Foggia di sua volontà; siccome io lo conosco personalmente, gli so dire che è stato destinato per ufficio alla reggenza di Foggia, dove non poteva fare a meno di recarsi.

**DI SAN DONATO.** Domando la parola.

**CASTELLANO.** Adesso, dopo l'ordine del Ministero, egli ritornerà a Napoli.

**DI SAN DONATO.** Mi scusi l'onorevole Castellano, sarà verissimo che questo segretario è stato traslocato a Foggia, ma suppongo che non era scritto nel decreto di nomina, e di traslocazione che egli dovesse portare con sé tutte le carte della Commissione liquidatrice degli antichi creditori dell'ex-Casa reale di Napoli. (*Risa d'approvazione*)

**PRESIDENTE.** L'incidente non ha altro seguito.

Il deputato Mureddu è invitato di venire alla tribuna per riferire sopra un'elezione.

**MUREDDU, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera, a nome dell'ufficio I, sull'elezione del collegio di Casoria, provincia di Napoli. Questo collegio si compone di quattro sezioni. Il numero degli elettori iscritti è di 871; di questi concorsero 436 alla prima elezione, i quali ripartirono i loro voti nel modo seguente: al signor Jacovelli Lorenzo 228, al signor Praus Michele 135, al signor Beneventano Valerio 34, al signor Casaburi Francesco 21; voti dispersi 12, nulli 6.

Nessuno dei candidati avendo riportato il numero di voti richiesto dalla legge per essere eletto al primo scrutinio, si fece luogo al secondo scrutinio di ballottaggio fra il signor Lorenzo Jacovelli ed il signor Praus Michele, che ebbero il maggior numero dei voti.

In questo secondo scrutinio il signor Jacovelli ebbe voti 301, il signor Praus Michele 242; vi furono 10 voti nulli: quindi il signor Jacovelli Lorenzo, avendo riportata la maggioranza dei voti, fu proclamato deputato di questo collegio.

Sulle operazioni del medesimo non esiste alcuna protesta, però l'ufficio, a cui nome vengo a riferire, si fece carico di esaminare attentamente gli atti di quest'elezione, e ravvisava due circostanze che in fatto considerò essenzialissime per concludere e deliberare sul merito di quest'elezione.

La prima di queste circostanze riguarda la sezione secondaria di Melito nel cui verbale per la costituzione dell'ufficio definitivo si vede che due degli scrutatori lasciarono di apporre la loro firma al verbale ritirandosi con protestare d'illegalità contro la votazione seguita. L'altra circostanza si è quella che fu osservata nella sezione secondaria di Sant'Antimo. In questa sezione risulta pure dal verbale di costituzione dell'ufficio definitivo che il presidente provvisorio fu, non già il sindaco del comune, nel cui territorio si radunava la sezione, che trovossi assente, ma bensì il sindaco di un altro comune limitrofo, quello di Sant'Arpino, venutovi non per altra qualità che per farla da elettore.

Queste due circostanze fecero sì che l'ufficio dovesse interessarsi a valutarne il peso per alcuni gravissimi inconvenienti che si ravvisano dagli atti e che possono esserne stati la conseguenza.

Nella sezione secondaria di Melito si è osservato nella verifica dei voti dati ai candidati che mentre gli elettori presenti e votanti erano in numero di 64, invece si riscontrarono nell'urna schede in numero di 66. Questa circostanza, o signori, dopo le proteste dei due membri componenti l'ufficio di quella sezione, non poteva lasciarsi inosservata dall'ufficio, inquantochè si trattava di un'elezione che, come la Camera conosce, veniva altre due volte da essa respinta per essere stata accusata per vizio nientemeno che di raggiri, di perturbazioni e di violenze, e per cui la Camera stessa fece luogo ad una inchiesta che non ha ancora pronunziato, sui gravi fatti di cui è caso, oggi ancora; per questo solo fatto nulladimeno l'ufficio non fu così sollecito a pronunziare la nullità dell'operato di quella sezione.

In quanto però al vizio di forma osservato poc'anzi nella sezione secondaria di Sant'Antimo, ritenne l'ufficio che la presidenza provvisoria data per legge al sindaco del comune nel cui territorio si apriva la sezione elettorale non potesse essere in alcun modo esercitata da altri che dagli assessori e consiglieri comunali della sede della sezione, non mai dal sindaco di altro comune vicino, che non rappresentava nel capoluogo e fuori del proprio comune quella autorità ufficiale e governativa che la legge volle far presiedere alla convocazione delle sezioni e dei collegi; considerava che se la legge elettorale all'articolo 67, chiamando alla presidenza dei collegi o sezioni, ove non esiste Corte d'appello o tribunale provinciale, il sindaco e dopo questo gli assessori e consiglieri comunali in ordine di anzianità, perchè ebbe sempre di mira un ordine graduale di autorità e di giurisdizione, non poteva chiamare però per questo istesso motivo altre persone che non siano i sindaci od autorità del proprio comune, poichè fuori del medesimo essi ritornano alla condizione di semplici cittadini.

L'articolo 67, o signori, voi lo conoscete; nulladimeno ne darò lettura per la più chiara intelligenza del diritto che noi dobbiamo applicare in quest'elezione.

« Art. 67. Avranno la presidenza provvisoria dei collegi e sezioni elettorali, sino alla nomina elettiva dei loro presidenti, nei luoghi dove risiede una Corte d'appello; i presidenti e consiglieri della Corte per ordine d'anzianità; »

« Nei luoghi che non sono sede di una Corte d'appello, ma di un tribunale di circondario, il presidente, e dopo di lui i vice-presidenti, i giudici effettivi od aggiunti per ordine di anzianità; »

« Negli altri luoghi i sindaci, gli assessori per ordine d'anzianità. »

Cosicchè voi vedete, o signori, e l'ufficio considerò